www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Un quesito sulla identificazione delle "autorità competente al controllo" in materia di scarichi

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI 2009
INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Sono un operatore di PG locale. Mi è stato detto da più fonti che la polizia giudiziaria (in particolare quella degli enti pubblici locali) non sarebbe competente per effettuare controlli sugli scarichi (industriali in primo luogo) e che tale materia è riservata per legge alla "autorità competente al controllo sugli scarichi" ai sensi dell'art. 128 decreto n. 152/06. Siamo dunque esclusi da tale potere di vigilanza?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Assolutamente no. Ogni organo di PG è competente per tali controlli. Ai sensi dell'art. 128 decreto n. 152/06, "l'autorità competente" effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi . Va specificato che come "autorità competente" in ordine al controllo sugli scarichi non deve crearsi equivoco relativamente alla ordinaria vigilanza preventiva e repressiva di illeciti degli organi di polizia giudiziaria.
Infatti, il citato articolo, che riguarda i "soggetti tenuti al controllo", deve essere inteso ed interpretato in via esclusiva relativamente alle funzioni preventive amministrative degli enti pubblici competenti - appunto - in materia di autorizzazione agli scarichi.
Naturalmente, si devono ritenere estranee a detta previsione tutte le forze di polizia che sono addette alla vigilanza ed al controllo preventivo e repressivo in ordine agli illeciti (amministrativi ma soprattutto penali) previsti dal decreto acque.
Conferma questa lettura il fatto che – successivamente – l'art. 130 ("inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico" recita che – "ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto" (che è logico sono di competenza delle forze di polizia statali e locali…), "in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente."
Dunque, appare chiaro che tutto questo passaggio del T.U. ambientale non c'entra nulla con i controlli di polizia finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti (penali ed amministrativi), anche perché una forza di polizia non potrebbe certo attivare diffide, sospensione e revoca dell'autorizzazione ed altri provvedimenti tipicamente amministrativi che rientrano nella competenza della pubblica amministrazione e dei dipendenti addetti alle verifiche (appunto amministrative) che sono finalizzate a tali atti…

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Pertanto, non va intesa la previsione di questo articolo in senso riduttivo, come qualcuno sta da tempo ritenendo, e cioè che soltanto alcuni organi o alcune autorità amministrative specializzate sono intestatarie e riservatarie esclusive del potere di controllo, escludendo le forze di polizia da detto adempimento, che invece resta prioritario e doveroso senza alcuna distinzione selettiva di competenze.
In relazione al disposto della norma in esame, si deve riaffermare il principio in base al quale nel nostro ordinamento giuridico la competenza per i reati ambientali, per tutti indistintamente i reati ambientali, appartiene come diritto-dovere a tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali. La cui competenza per tali tipi di controlli non solo è a nostro avviso pacifica, ma è obbligatoria e doverosa. Da decenni si discute su questo tema, ed i sostenitori di teoria opposta ancora non sono in grado di produrre una sola sentenza che smentisca, per "incompetenza", una denuncia penale per illegalità su scarichi eseguita da un organo di PG statale o locale; mentre tutti i giorni ovunque la PG statale e locale denuncia e sequestra scarichi e riversamenti di liquami illeciti e pacificamente tutto questo viene confermato dalle magistrature competenti.
Sarebbe infatti ridicolo a livello di buon senso comune, prima ancora che illogico sotto il profilo dei principi del codice di procedura penale (e dunque fortemente omissivo), il fatto che a fronte di un reato in flagranza in materia di scarico industriale che riversi magari sostanze dannose su un corso d'acqua pubblico in modo totalmente illegale, un operatore dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato o delle Regioni autonome, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e della Polizia di Stato, della Polizia Provinciale o Municipale si dichiarasse "incompetente" (!) e se ne andasse via, limitandosi chiedere l'intervento di una "autorità competente al controllo" di un ente pubblico amministrativo locale.

Pubblicato il 20 giugno 2009

Per un approfondimento sulle tematiche
di operatività di PG in materia di scarichi e rifiuti liquidi
ed altre norme ambientali segnaliamo il volume
"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"
di Maurizio Santoloci (edizione ampliata e rinnovata 2009)
(Diritto all'ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.